



COMUNE DI BASCAPE'

ORDINANZA N. 2 DEL 25.03.2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

Letta La delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID49;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute in data 21 e 22 febbraio 2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio e 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.1V1. 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che *"I. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Atteso che arrivano frequenti segnalazioni da parte di cittadini allarmati dalla circostanza che coloro che si recano negli esercizi commerciali dislocati sul territorio alimentari, farmacia e gli altri esercizi commerciali individuati nell'elenco dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 , non indossano i dispositivi di protezione individuale minimi per tutelare la salute personale e pubblica, quali le mascherine;

Atteso che questo comportamento potrebbe favorire la diffusione del contagio da coronavirus con conseguente pericolo imminente per la salute pubblica ,vanificando di fatto le misure restrittive adottate per contenere la pandemia in atto nel nostro paese;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che al comma 5) dispone che *"In caso di emergenze sanitarie o di*

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; Ritenuto dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile urgente ai sensi dell'articolo 50 del tuel sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica.

Ordina

E' fatto obbligo ai cittadini che si recano nelle attività commerciali individuate nell'allegato I del D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali alimentari, farmacia, posta e banca a far data dal 25.03.2020 e fino a quando durerà lo stato di emergenza, di indossare dispositivi individuali di protezione minimi quali mascherina;

La violazione della presente ordinanza COSTITUISCE reato perseguibile ai sensi dell'art. 650 c.p.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Bascapè 25 marzo 2020

IL SINDACO

Emanuela CURTI

